

rie politiche sia deferito alla cognizione delle Corti di assisie.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio propone che alle parole *tribunali ordinari*, si sostituiscano le parole *dalle Corti d'assisie*.

PANATTONI. Pregherei l'onorevole mio collega ed amico il deputato Tecchio ad avvertire che ordinariamente la competenza è regolata in ragione della pena. E quando non s'irrogli altro che la pena del carcere, crederebbe l'onorevole Tecchio che vi fosse il merito di prolungare il disbrigo della causa sottoponendo l'accusato alla Corte d'assisie?

SINEO e TECCHIO. Domando la parola.

PANATTONI. Io spero che, fatta questa riflessione, egli troverà che la sua proposta non sarebbe sempre un miglioramento.

SINEO. La condizione attuale della legislazione giustifica pienamente la proposta dell'onorevole Tecchio. Anche pei diritti di stampa havvi scala delle pene, e si infliggono talvolta, anzi il più frequentemente, pene le quali sarebbero di competenza dei semplici tribunali di circondario; tuttavia, perchè si tratta di materie attinenti alle politiche, si portano a cognizione delle Corti d'assisie. Io credo ragionevole l'emendamento dell'onorevole Tecchio, il quale vuole che i semplici tribunali di circondario non siano chiamati a giudicare dei reati commessi contro le prerogative delle Commissioni parlamentari, e crede di trovare maggior guarentigia in un corpo quasi politico qual è quello dei giurati. Davanti ai tribunali di circondario possono facilmente accadere spiacevoli contrasti quando si tratta d'inchiesta la quale si faccia contro qualche grave influenza locale o provinciale.

Se la Commissione d'inchiesta trova difficoltà nel suo procedimento, queste difficoltà potranno produrre anche delle anomalie giudiziarie.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

SINEO. Io domando se nel caso in cui si faccia una inchiesta, a cagione d'esempio, contro influenze elettorali grandemente colpevoli, se non potrà facilmente accadere che quelle stesse influenze, le quali avranno distolto i testimoni dell'appalesare la verità, domando, dico, se queste influenze non saranno anche da temere davanti ai tribunali ordinari, fors'anche davanti alle Corti d'assisie, ma più facilmente senza dubbio davanti i tribunali ordinari. Io avrei desiderato che la Commissione avesse bene esaminato se un qualche potere speciale non si dovesse dare alle Commissioni parlamentari onde potessero da sè stesse far rispettare le proprie attribuzioni. Ma io non faccio alcuna proposta a questo riguardo; mi limito ad appoggiare la proposta dell'onorevole Tecchio, la quale sicuramente migliorerà le condizioni della legge.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Anch'io voterò per la proposta dell'onorevole Tecchio; ma ho chiesto di parlare per indicare alla Camera una oscurità di locuzione, che credo neces-

sario di chiarire. Qui si dice: « Le dette pene saranno applicate dai tribunali ordinali, *ai quali* la Commissione trasmetterà i processi verbali. » Parrebbe a prima giunta che dipendesse dalla Commissione la scelta del tribunale o della Corte d'assisie che dovesse giudicare, ad essa trasmettendo i processi verbali. Guai se ciò fosse! Ma tale non è per certo la mente nè del Ministero nè della Commissione. Quindi per ovviare a questo inconveniente io proporrei questo leggero emendamento: « Le dette pene saranno applicate dalle Corti d'assisie, » perchè io approvo l'emendamento Tecchio; poi poco due punti direi: « ad esse la Commissione trasmetterà i verbali, » ecc.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

TECCHIO. Debbo rispondere all'egregio mio amico Panattoni, essere verissimo che, quanto ai reati *comuni*, la competenza si determina secondo l'indole della pena; che cioè, quando la pena è criminale, la competenza spetta alle Corti d'assisie, e quando la pena è correzionale la competenza spetta ai tribunali di circondario, e così via. Ma questa distinzione, secondo il nostro Codice di procedura, non regge per quanto spetta a materie *politiche*; poichè per queste, quando pure si tratti di reato che importi pena semplicemente correzionale, od anco di reato che importi semplice pena di polizia (come avviene assai volte, e massime nei reati di stampa) la competenza è sempre delle Corti d'assisie.

Quindi il mio emendamento non solo non induce alcuna innovazione al sistema delle competenze stabilito nel Codice di procedura penale, ma anzi a quel sistema formalmente aderisce.

Ora mi tocca eziandio di rispondere qualche parola sul secondo emendamento stato proposto dall'onorevole Michelini.

Io credo che in quest'articolo non si debbano scrivere le parole: *ai quali tribunali* (od alle quali Corti d'assisie) *la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti e le notizie opportune*.

Secondo i principii ricevuti, le Commissioni d'inchiesta parlamentare non hanno relazione diretta coi tribunali o colle Corti d'assisie; esse non hanno relazione se non col ministro guardasigilli. Le Commissioni parlamentari o la Camera per conto loro inviano gli atti al guardasigilli (e così sempre si fece), e il ministro alla sua volta trasmette gli atti ai procuratori generali, o secondo i casi, ai procuratori del Re perchè procedano a tenore di legge.

Quindi io reputo sia miglior partito sopprimere affatto le parole: *ai quali la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti e le notizie opportune*.

L'articolo deve limitarsi a queste sole parole: *Le dette pene saranno applicate dalle Corti d'assisie*.

MICHELINI. Approvo la proposta dell'onorevole Tecchio, però ritiro il mio emendamento.

DEPRETIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Giorgini.